



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

16 maggio 2024

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 16 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 15,08 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino., sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 10 maggio 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:
Andrea TRAGAIOLI - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE

OGGETTO: DA SENTENZA ESECUTIVA (R.G.L. 375/2023) .

ATTO N. DEL_CONS 16

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### ***Richiamati in termini finanziari***

- la propria deliberazione n. 55/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2024/2026;
- la propria deliberazione n. 56/2023 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

### ***Constatato che:***

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive (art. 194 del TUEL - D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come “*un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all’art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)*”. In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l’assunzione dell’impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili.
- Secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall’ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell’ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l’Ente all’azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall’esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L’art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti *comportando in tal modo l’obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall’emanazione di sentenze di primo grado*. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l’esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### ***Rilevato che:***

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, *ad adottare con tempestività* i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni

dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005).

*Constatato che,*

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

***Tutto ciò considerato***

Premesso che:

- con decreto del Sindaco metropolitano di Torino n. 211/2023 del 30/06/2023, per le motivazioni nello stesso illustrate, è stata autorizzata la proposizione di ricorso in appello avanti la Corte d'Appello di Torino, Sez. Lavoro, avverso la sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro n. 828, depositata il 16.6.2023 e relativa al ricorso R.G. n. 6509/2022 con il quale una ex dipendente a tempo indeterminato della Città metropolitana di Torino con la qualifica di istruttore amministrativo- contabile, cat. C, aveva impugnato il licenziamento senza preavviso disposto nei suoi confronti con nota della Direzione Risorse Umane con funzioni di U.P.D. prot. n. 43698 del 29.3.2022, notificatole in data 31.3.2022 all'esito di procedimento disciplinare;

- con dispositivo di sentenza del 17/10/2023, la Corte d'Appello di Torino – Sez. Lavoro ha respinto l'appello proposto dalla Città Metropolitana confermando le statuizioni del primo grado e per l'effetto ha condannato l'Ente alla rifusione delle spese processuali dell'appello, liquidandole in euro 6.946,00, oltre spese forfettarie al 15%, oltre CPA e IVA nella misura di legge e così per **euro 10.135,05**, oltre che al pagamento del contributo unificato per **euro 569,25** e così per **complessivi euro 10.704,30**.

Atteso che il dispositivo della sentenza d'appello è immediatamente esecutivo e che pertanto si è reso necessario provvedere nel corso dell'esercizio 2023 a impegnare e liquidare in favore di controparte l'importo delle spese legali di soccombenza e il contributo unificato di secondo grado, con determinazione del Dirigente dell'avvocatura n. 6783 del 25.10.2023 e liquidazione n. 3645/2023 del 26.10.2023 e con determinazione n. 7336/2023 del 15.11.2023 e liquidazione n. 3941/2023 del 16.11.2023;

Dato atto che in data 7.3.2024 la Corte d'Appello di Torino, Sez. lavoro, ha depositato la motivazione della sentenza, e che pertanto occorre ora procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

Atteso che la competenza dell'Unità Specializzata Avvocatura, nel provvedimento in questione, risulta circoscritta all'accertamento dei presupposti legittimanti il riconoscimento della posizione debitoria, tassativamente declinati nell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e smi (T.U.E.L.), al fine di garantire un consapevole riconoscimento della stessa da parte dell'organo collegiale, risultando esclusivamente in capo alla Direzione Risorse Umane la titolarità del procedimento che ha originato il debito, come da relazione allegata alla presente.

Vista la relazione a firma del Dirigente della struttura competente, concernente la questione sottesa, depositata agli atti:

relazione prot. 41383 in data 21.3.2024 della Dirigente della Direzione Risorse Umane.

Dato atto:

- che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza ;
- che il riconoscimento del debito non costituisce acquiescenza alla predetta pronuncia giudiziale.

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., rilasciato con verbale n. 9 del 27 marzo 2024

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 8 maggio 2024;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Formichella il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visti gli articoli 20 e 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano.

### DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva ex lege della Corte d'Appello di Torino n. 206/2024 depositata il 7.3.2024, per un importo spese processuali del secondo grado di giudizio (oneri di legge compresi) di euro 10.135,05, oltre che per euro 569,25 per contributo unificato e così per **complessivi euro 10.704,30**.
2. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare la pronuncia ed avviene in ogni caso fatti salvi ed impregiudicati i diritti della Città metropolitana di Torino conseguenti all'eventuale riformulazione della sentenza in oggetto in caso di impugnazione;
3. dare atto che la spesa complessiva di euro 10.704,30 ha trovato copertura come indicato in premessa mediante determinazione del Dirigente dell'avvocatura n. 6783 del 25.10.2023 e liquidazione n. 3645/2023 del 26.10.2023 e mediante determinazione del Dirigente dell'avvocatura n. 7336/2023 del 15.11.2023 e liquidazione n. 3941/2023 del 16.11.2023;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco;*
- *la dichiarazione di voto del Consigliere Metropolitano Salvai;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitano;*
- *la replica della Consigliera Delegata Greco;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitano** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE

**ATTO N. DEL\_CONS 16**

Non partecipa al voto: 1 (Salvai)

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 9

(Cogno - Costantino - Greco - Lo Russo - Mazza - Papurello - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Contrari 1

(D'Agostino)

Astenuti 2

(Cannati - Ghio)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Formichella

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Formichella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo